



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Ministero della Pubblica Istruzione



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E.
FERMI - P.L. NERVI - M. CASSANDRO” Via
Madonna della Croce 76121 BARLETTA**

INDIRIZZI DI STUDIO

Sede I.T.I.S. Fermi - Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni

Sede Aggregata di Spinazzola - Elettronica ed Elettrotecnica

Sede I.T.G. Nervi – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Chimica, Materiali e Biotecnologie

Sede I.T.E.S. Cassandro – Amministrazione, Finanza, Marketing - Turismo

CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16.01.2016 ;
aggiornato dal Consiglio di Istituto il 22/01/2018

- Visto l'art. 34 Cost.;
- Visto il D.P.R. 24.6.1998, n.249, titolato “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Visto il D.P.R. 21.11.2007, n. 235 titolato “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Riaffermati i contenuti del diritto-dovere all'istruzione, e specificamente quelli inerenti alla frequenza dei corsi, all'assolvimento degli impegni di studio, al rispetto verso tutti i componenti della comunità dei beni e attrezzature scolastiche, all'osservanza delle norme organizzative e di sicurezza;
- Richiamato il regolamento d'istituto;

Articolo 1 Principi generali

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dall'Istituzione Scolastica e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancata osservanza delle regole di condotta.
4. La responsabilità disciplinare è personale.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere la partecipazione a programmi alternativi di recupero: attività di volontariato, attività socialmente utili, ecc.. Il Consiglio di Classe, qualora si renda necessario e con provvedimento motivato, può sospendere il programma alternativo di recupero e tornare alla sanzione originaria.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

Articolo 2

Comportamenti da sanzionare e relative sanzioni

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'articolo precedente, l'organo competente dovrà applicare le sanzioni disciplinare di seguito indicate in corrispondenza delle relative infrazioni.

2.1 Indicazioni generali:

Tutti i comportamenti sanzionabili devono essere annotati sul registro di classe compreso anche il richiamo verbale.

Le sanzioni disciplinari saranno sempre oggetto di valutazione da parte dei Consigli di classe in sede di attribuzione del voto di condotta.

Il voto di condotta va valutato congiuntamente con il profitto.

Articolo 3

Sanzioni applicabili dal singolo docente:

a) Richiamo verbale:

- 1) per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- 2) scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- 3) mancanze ai doveri di puntualità;
- 4) assenze o ritardi prive di adeguate motivazioni o in coincidenza di verifiche o, comunque, non giustificati entro e non oltre il secondo giorno, all'inizio della prima ora di lezione

- 5) azioni non gravi di disturbo del regolare svolgimento dell'attività didattica.

Il docente che ha accertato il comportamento scorretto annota sul registro di classe che l'alunno è stato richiamato verbalmente.

b) Richiamo scritto (o nota disciplinare)

1. reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
2. disturbo continuato durante le lezioni;
3. mancanze plurime ai doveri di diligenza;
4. assenze o ritardi reiterati privi di adeguate motivazioni o in coincidenza di verifiche;
5. violazioni non gravi alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dalla normativa vigente;
6. prolungamento dei permessi di uscita dall'aula oltre il tempo sufficiente per eventuali esigenze personali.
7. uscita dall'aula senza permesso, anche ai cambi di ora

c) Ritiro temporaneo del cellulare in caso di uso del telefono cellulare o di altro apparecchio elettronico, proprio o altrui, durante lo svolgimento delle lezioni

Il telefono cellulare o altro apparecchio elettronico verranno riconsegnati ai genitori dell'alunno sanzionato o al legittimo proprietario se non corresponsabile della infrazione.

Articolo 4

Sanzioni di competenza del Consiglio di classe allargato

a) Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni per:

1. gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale
2. disturbo continuato e reiterato durante le lezioni
3. mancanze gravi ai doveri di diligenza
4. ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale
5. offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi
6. esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale
7. molestie continuate nei confronti di altri.
8. formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione
9. allontanamento arbitrario dalla scuola o dal luogo dove si sta svolgendo attività didattica (stage, visite, gite, tirocini)
10. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di istituto o dalla vigente normativa generale;

b) Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni per:

1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente
2. danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri
3. uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto
4. atteggiamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana
5. oltraggio al pubblico pudore
6. comportamenti che pongono in pericolo l'incolumità della persona non gravi ed involontari
7. comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione nei confronti di tutti gli altri componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico (cortili, bagni, scale, ecc.)
8. deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose non meramente accidentali o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza

c) Comportamenti sanzionabili di gruppo o di classe

Nel caso di comportamenti sanzionabili riferiti all'intera classe o ad un gruppo di alunni, oltre alle sanzioni disciplinari individuali, il consiglio di classe allargato può prevedere l'esclusione dell'intera classe o del gruppo dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi cinema viaggi, films, teatro, visite guidate mostre, conferenze, manifestazioni varie, e quant'altro, nonché l'inibizione all'accesso ai laboratori e palestre

Articolo 5

Sanzioni di competenza del Consiglio d'istituto

a) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni:

In presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

b) Allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

In presenza di reiterati comportamenti di cui alla lettera precedente riguardanti la dignità o il rispetto della persona o atti di violenza gravi tali da determinare allarme sociale

c) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato:

Nei casi più gravi dei comportamenti decritti alle lettere precedenti, qualora ricorrano la recidiva e la non esperibilità del reinserimento responsabile dello studente

Articolo 6

Sanzioni di competenza del Dirigente scolastico e/o dei collaboratori di presidenza

a) Allontanamento immediato dalla scuola:

In occasione di comportamenti che possano essere fonte di rischio per la comunità scolastica, gli studenti coinvolti vengono immediatamente allontanati dalla stessa per la giornata, a tutela della comunità scolastica.

b) Sospensione di un giorno dalle attività didattiche:

In caso di 5 ritardi non giustificati secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di Istituto.

Articolo 7

Sanzioni accessorie

1. La presenza di annotazioni nel registro di classe e/o nel fascicolo personale, nella misura minima di tre, priva lo studente della capacità di essere eletto in qualsiasi organo scolastico per due anni nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a due giorni, per un anno negli altri casi. Avranno comunque riflessi negativi sul voto di condotta.

2. In caso di comportamento che, in violazione del regolamento, provochi danni alle suppellettili attrezzature e materiali didattici della scuola il responsabile dovrà risarcire il danno ovvero acquistare il bene danneggiato

Articolo 8

Disposizioni generali

1. Deve essere sempre offerta allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni (ad eccezioni di quelle previste dall'art. 5), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

2. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

3. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, Il Consiglio di Classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno, qualora lo stesso sia stato destinatario di più sanzioni disciplinari.

4. In caso di reiterati richiami verbali e/o scritti, il Consiglio di Classe può decidere sull'irrogazione di sanzioni di maggiore entità.
5. In caso di episodi che portino a danneggiamenti di beni della Scuola, in maniera non accidentale, le famiglie degli studenti coinvolti saranno chiamate a risarcire i

danni arrecati e, qualora non vengano individuati i responsabili, l'intera classe sarà chiamata a risarcire i danni.

Articolo 9

Organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.
3. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
5. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
6. Il voto relativo alla decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

Articolo 10

Procedure

1. Richiamo verbale.

Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, annotando sul diario di classe che l'alunno è stato ammonito e informando la famiglia. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro 15 giorni dal richiamo.

2. Richiamo scritto.

Verrà seguita la medesima procedura prevista per il richiamo verbale, annotando sul diario di classe in maniera dettagliata la motivazione. La sanzione viene comunicata alla famiglia degli studenti. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione alla famiglia.

3. Allontanamento immediato.

Il Dirigente Scolastico, o persona da egli delegata, informa la famiglia degli studenti coinvolti, chiedendo il ritiro dello studente dalla scuola per l'intera giornata. Qualora la famiglia degli studenti interessati sia impossibilitata a ritirare il proprio figlio in tempi rapidi, lo studente viene condotto in ambienti dove non possa nuocere al regolare svolgimento della attività didattica.

4. Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni

Per le mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento per non più di quindici giorni dalla comunità scolastica, il Dirigente convoca il Consiglio di Classe entro una settimana dal verificarsi del fatto o, comunque, inserisce l'argomento nel

Consiglio di Classe allargato già previsto per una data fissata al più entro 15 giorni dal fatto stesso.

Alla riunione è invitato lo studente, che espone le proprie ragioni e i genitori dello stesso.

5. Allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni

Per le mancanze che comportano l'allontanamento per più di quindici giorni il D.S. convoca il Consiglio d'Istituto.

Qualora uno dei membri componenti il Consiglio di Classe allargato o il Consiglio d'Istituto si trovi in conflitto di interesse, ha il dovere di astenersi; in tale caso viene surrogato da parte di altro componente ovvero il primo dei non eletti; in caso di mancanza della componente elettiva si procederà a nomina d'ufficio.

Se i genitori e lo studente, avvisati tramite raccomandata, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe allargato o il Consiglio d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Gli organi collegiali deliberano senza la presenza dello studente, dei suoi genitori e della componente dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione chiunque abbia interesse può inoltrare ricorso all'apposito organo di garanzia istituito all'interno della scuola. L'organo di garanzia decide nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi confermata:

Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni decorrono dalle quarantotto ore successive alla comunicazione.

Quando la mancanza disciplinare si configura come reato perseguito dal codice penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, si applica sempre la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni e chi rileva e/o subisca il reato ha la responsabilità di segnalare altresì lo studente all'Autorità Giudiziaria ferma restando la responsabilità del Dirigente Scolastico di procedere anche per conto della scuola.

Il ricorso non interrompe la sanzione. Se accolto il ricorso interrompe sia la sanzione che gli eventuali ulteriori effetti.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Occorre tenere presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno.

Articolo 11

Organo di garanzia e Responsabile del procedimento

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito

Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio d' Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, entrambi eletti ogni due anni con le stesse procedure previste per l'elezione degli organi collegiali dai rispettivi Comitati, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07 (Decreto Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007 - Modifiche al DPR 249-1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti).

Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Ordine del Giorno, lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Dirigente Scolastico, nomina un Responsabile del Procedimento, che avrà il compito di seguire l'intero iter amministrativo delle sanzioni decise dai consigli di classe.

Inoltre il Responsabile del Procedimento avrà il compito di monitorare mensilmente l'andamento disciplinare di tutte le classi, interfacciandosi con i coordinatori di classe che gli invieranno un report mensile e tenendo un archivio aggiornato delle annotazioni disciplinari delle varie classi.

Articolo 12 **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui D.P.R. 24.6.98, n.249, dalla L. 7.8.90, n.241 e dal regolamento d'istituto.

Articolo 13 **Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità**

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo della scuola. Il primo e l'ultimo giorno di pubblicazione saranno previamente comunicati agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale dell'Istituto tramite circolare della Preside.